



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 47 del registro

Data 28 novembre 2017

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett.a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 1089/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Agnello Giuseppe c/Comune di Misilmeri.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto mese di novembre, alle ore 18:20 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Assente
2) Cerniglia Filippo	Presente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4) Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Presente
5) D'Acquisto Rosalia	Presente	15) Strano Giusto	Presente
6) Ingrassia Antonino	Presente	16) Tripoli Roberta	Assente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Assente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

- Che con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata A/R in data 07.09.2015, a questo Ente dall'avv. Fabio Lo Verso, in nome e per conto del sig. Agnello Giuseppe nato a Misilmeri il 30.01.1971, residente in Misilmeri nella via Michele Amari n. 24, genitore esercente la potestà sul minore Agnello Alessio nato a Palermo il 29.04.2002, elettivamente domiciliato a Bagheria nel Corso Butera n.53, presso lo studio del predetto legale, che lo rappresenta, cita il Comune di Misilmeri a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese all'udienza del 20.01.2016, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis* quanto segue;

- Ritenerne e dichiarare che l'incidente occorso in data 29.05.2014, al minore Agnello Alessio, è avvenuto per fatto e colpa del Comune di Misilmeri;

- Condannare conseguentemente il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Agnello Giuseppe n. q. di genitore esercente la potestà sul minore Agnello Alessio della complessiva somma di € 10.478,80 o alla diversa maggiore somma in corso di causa;

- Con vittoria di spese, compensi e loro distrazione in favore dell'avvocato che dichiara di averne anticipato le spese;

- Che il giudizio in commento si è concluso con sentenza n. 1089 emessa in data 25 ottobre 2017, con la quale il Tribunale uditi i procuratori delle parti costituite; ogni eccezione e difesa; definitivamente pronunciando:

- 1) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento nei confronti di Agnello Giuseppe, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Agnello Alessio, della somma di € 4.078,48 (di cui euro 54,48 a titolo di interessi), oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni da lesione personali derivati al minore sopra generalizzato dal sinistro per cui è causa;
- 2) Compensa tra le parti, nella misura del 50%, le spese di giudizio, che vengono liquidate complessivamente in € 2.430,00, oltre spese borsuali, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, condannando, invece, il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, nei confronti di Agnello Giuseppe, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Agnello Alessio, dell'ulteriore 50% delle spese di lite, somma della quale viene disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice antistatario;

Considerato che dalla sentenza 1089/2017, sopra riportata, scaturisce un debito fuori bilancio per l'importo di € 5.930,51 (€ 4.078,48 per sorte ed € 1.852,03 per spese legali ed onorario da distrarsi al procuratore antistatario) compresi interessi legali presunti, per il quale ovviamente non è stato assunto alcun impegno di spesa;

Considerato che si rende necessario predisporre la presente proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del TUEL 267/00, da sottoporre al competente Organo consiliare;

Osservato:

- Che, a mente dell'art. 193, c. 2, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., l'Organo consiliare deve provvedere all'adozione di una deliberazione per il riconoscimento del debito de quo ed individuare i provvedimenti necessari per il ripiano del debito in questione;

- Che, a mente dell'art. 193, comma 3 del richiamato D.Lgs, ai fini del ripiano del debito in questione, possono essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali +disponibili, dando atto che, ove non ponga provvedimento in tal senso, l'Ente può fare ricorso, in base a specifica prescrizione consiliare, a mutui ovvero utilizzare l'avanzo di amministrazione ancorché presunto (art. 187 TUEL);

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere il debito fuori bilancio in questione e provvedere alla copertura finanziaria dello stesso ai sensi dell'art. 193 del più volte richiamato TUEL;

Considerato:

- Che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194, c. 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, la disciplina legislativa di cui al capo V del TUEL, in quanto in finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- Che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2016 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o del funzionario;

- Che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- Che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- Che nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- Che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- Che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 191 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. Civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1) Riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 5.930,51 scaturente dalla sentenza n. 1089/2017, sopra richiamata;

2) Fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con imputazione codice intervento 1.01.103 cap. pag. 53 “Oneri straordinari della gestione corrente e debiti fuori bilancio servizio affari legali”, del bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017;

3) Trasmettere copia della deliberazione consiliare in oggetto alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del vigente O.A.EE.LL..

Misilmeri, 17.11.2017

Il proponente
F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 17.11.2017

Il Responsabile dell'Area 1

F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00), semprechè il Consiglio comunale approvi la propedeutica proposta di deliberazione inerente le variazioni di bilancio.

Misilmeri, 20.11.2017

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto 5 iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett.a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 1089/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Agnello Giuseppe c/Comune di Misilmeri».

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett.a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 1089/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Agnello Giuseppe c/Comune di Misilmeri», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

-Visto il parere favorevole reso in data 22.11.2017 dall'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione

-Visto l'esito della votazione sulla proposta di deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	16	
Voti favorevoli	16	

Delibera

– di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett.a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 1089/2017 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Agnello Giuseppe c/Comune di Misilmeri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva votazione espressa per alzata e per seduta, accertata dagli scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti e votanti con 16 voti favorevoli;

**Il Consiglio Comunale
Delibera**

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: dott.ssa Rosalia d'Acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Sanci Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 28.11.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 29.11.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 29/11/2017 al 14/11/2017

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 15/11/2017

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 29/11/2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE